

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE SULLA DISCIPLINA IN MATERIA DI USURA - 2009

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Regime transitorio</i>	Considerato che tra il periodo di rilevazione e quello di applicazione intercorrono dai tre ai sei mesi, è stato chiesto di chiarire il regime applicabile per il periodo transitorio.	Per consentire un passaggio graduale al nuovo regime normativo, è stato introdotto un periodo transitorio in base al quale, fino al 31 dicembre 2009: <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari continua a essere verificato in base ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC emanate nel 2006 (cfr. G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006); • la rilevazione riferita al terzo e quarto trimestre 2009 andrà invece effettuata sulla base delle nuove Istruzioni (cfr. Istruzioni § D – Norme transitorie).
<i>Abolizione dell'esonero dalle segnalazioni previsto per le società costituite ai sensi della l.130/99</i>	È stato chiesto di chiarire se sussistano obblighi di segnalazione in capo alle società veicolo ex L. 130/90 e, in caso affermativo, quale soggetto debba provvedere in concreto alla segnalazione (la società stessa, il servicer, l'originator quando si tratta di autcartolarizzazioni).	Nel precedente quadro regolamentare i veicoli di cartolarizzazioni, pur compresi tra le società iscritte nell'elenco ex art.107 TUB alle quali è richiesta la segnalazione dei tassi usura, erano espressamente sottratti a tali obblighi. A seguito del D.M. 29/2009, i veicoli non sono più iscritti nell'elenco speciale ex art.107 TUB ma unicamente nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB, per i quali è prevista la rilevazione in base a un campione tratto dai soli soggetti che svolgono attività creditizia. Ne consegue che le società veicolo continuano ad essere escluse dalla segnalazione in quanto non comprese nel campione di rilevazione degli intermediari ex art. 106.
<i>Campionamento degli operatori ex art. 106</i>	È stata auspicata l'inclusione nella rilevazione di tutti gli operatori ex art. 106 allo scopo di migliorare la conoscenza del mercato e le sue più recenti evoluzioni.	Nei prossimi mesi verrà effettuata una revisione dell'attuale campione di rilevazione, tenendo conto dei risultati delle segnalazioni statistiche inviate dalle società iscritte all'elenco di cui all'art. 106 del TUB. L'attuale campione di rilevazione di tali intermediari è comunque risultato fortemente rappresentativo.

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Modifica dello schema segnaletico</i>	È stato chiesto di chiarire le motivazioni alla base della introduzione della classe di durata sino a 12 mesi in luogo della precedente classe fino a 18 mesi, valida anche per la disciplina civilistica (ad es. per l'imposta sostitutiva).	La questione non ha più rilievo dato che nella versione finale delle nuove Istruzioni non è più richiesta la rilevazione distinta per durata; tale scelta deriva anche dal fatto che, sulla base delle evidenze statistiche disponibili, i tassi medi si differenziano in maniera contenuta per le varie classi di durata.
<i>Leasing</i>	È stato chiesto di chiarire il trattamento nella rilevazione del leasing operativo, in particolare nel caso in cui non sia prevista l'opzione finale di acquisto, anche alla luce dello IAS 17 e delle recenti evoluzioni interpretative.	Nelle nuove Istruzioni è stata resa esplicita la esclusione dalla rilevazione delle operazioni di leasing operativo prive dell'opzione finale di acquisto, in quanto maggiormente assimilabili ad un contratto di noleggio del bene piuttosto che a operazioni di finanziamento.
	È stata chiesta una rilevazione separata per alcune tipologie di contratto, distinte in base all'oggetto del leasing, considerato il diverso impatto degli oneri assicurativi.	Il suggerimento è stato recepito; con riferimento al leasing, le nuove disposizioni prevedono separata evidenza per il leasing immobiliare, per quello su autoveicoli e aeronavale e per il leasing strumentale.
<i>Factoring</i>	Nella definizione della base di calcolo dei dati da segnalare, non risulta chiaro se la segnalazione per il factoring vada effettuata anche nel caso in cui nel corso del trimestre non si sia verificata alcuna presentazione di effetti da parte del cliente.	La segnalazione va effettuata per tutti i rapporti di factoring in essere eccetto i casi che non danno luogo a posizioni debitorie per il cedente per i quali la segnalazione va effettuata solo se si è verificata almeno una presentazione nel trimestre di riferimento.
	Sono stati chiesti chiarimenti sull'inclusione delle spese per la gestione e l'incasso dei crediti.	Il testo normativo, riformulato a seguito della consultazione, esplicita l'esclusione dal calcolo del TEG degli oneri e le spese relativi a prestazioni di servizi accessori di carattere amministrativo, tipici dei contratti di factoring.
<i>Mutui bilanciati e a tasso misto</i>	È stato proposto di includere i mutui a tasso misto nella categoria relativa ai mutui a tasso fisso solo nel caso in cui nel contratto sia previsto per almeno 3 anni il calcolo delle rate utilizzando un tasso fisso (le Istruzioni in consultazione prevedevano una soglia pari ai 2/3 della durata complessiva).	La proposta relativa ai mutui a tasso misto è stata recepita, tenuto conto delle tipologie contrattuali maggiormente applicate dagli operatori.

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
	<p>Con riferimento all'assimilazione dei mutui bilanciati ai mutui a tasso variabile, è stato proposto di ripartire proporzionalmente le singole operazioni tra i mutui a tasso variabile e a tasso fisso, secondo le specifiche caratteristiche dell'operazione. In alternativa, i mutui bilanciati potrebbero rientrare all'interno di un'unica categoria soltanto nel caso in cui la quota a tasso variabile (o fisso) fosse superiore ad una soglia stabilita.</p>	<p>Nei mutui bilanciati la ripartizione pro-quota tra tasso fisso e variabile è di difficile attuazione; peraltro, si è tenuto conto delle osservazioni, prevedendo che rientrino nel tasso variabile i mutui bilanciati con quota variabile maggiore o uguale al 30 per cento del totale della rata e nel fisso gli altri.</p>
<i>Cessione del quinto</i>	<p>E' stata apprezzata la distinzione tra le due tipologie di cessione del quinto (stipendio e pensione). È stata peraltro segnalata l'opportunità di prevedere un ulteriore dettaglio per le operazioni effettuate sulla base di accordi convenzionali.</p>	<p>La proposta relativa alla creazione di una separata evidenza delle operazioni in convenzione non è stata recepita ma, nelle ipotesi in cui le convenzioni determinano erogazioni a tassi agevolati o di favore, la normativa ne dispone l'esclusione dalla rilevazione (cfr Istruzioni § B2).</p>
	<p>Riguardo all'assimilazione dei crediti concessi con delegazione di pagamento alle operazioni contro cessione del quinto dello stipendio, è stato proposto di adeguare i limiti di importo previsti nelle Istruzioni (1/5) con l'art. 70 del D.P.R. 180/1950 che fissa i limiti di importo nel caso di concorso tra cessione del quinto e delegazione nella metà dello stipendio.</p>	<p>Gli approfondimenti condotti in materia hanno portato all'eliminazione dell'obbligo di segnalare i crediti con delegazione di pagamento nell'ambito della categoria relativa alla cessione del quinto dello stipendio (cat.8), in relazione al diverso trattamento delle spese assicurative nelle due tipologie di finanziamento.</p> <p>Pertanto, i crediti con delegazione di pagamento (compresi quelli effettuati in concorso con i crediti contro cessione del quinto dello stipendio), vanno segnalati nella categoria residuale (cat 10 – Altri finanziamenti) indipendentemente dal rispetto dei limiti di importo stabiliti dalla legge 180/50.</p>
<i>Contratti con erogazione a s.a.l.</i>	<p>E' stato chiesto se nella cat. 10 (altri finanziamenti) di cui al documento in consultazione, che fa riferimento tra l'altro ai mutui chirografari e ai contratti che prevedono l'erogazione a stato avanzamento lavori, sia da segnalare anche il leasing immobiliare c.d. in costruendo.</p>	<p>Si è tenuto conto dell'osservazione per chiarire che l'inclusione dei contratti a stato avanzamento lavori nella categoria relativa agli altri finanziamenti (Cat. 10) è riferita ai soli contratti di mutuo; pertanto, i contratti di leasing c.d. in costruendo continuano a essere segnalati nella categoria relativa al leasing, nell'ambito della quale viene data separata evidenza per il leasing immobiliare.</p>

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Prefinanziamenti</i>	Sono stati chiesti chiarimenti sull'esempio contenuto tra parentesi nel par. B.1. e in particolare se i prefinanziamenti sulle cessioni del quinto vadano segnalati tra i crediti contro cessione del quinto (categoria 8) ovvero tra gli altri finanziamenti (categoria 10).	Il nuovo testo delle Istruzioni chiarisce che i prefinanziamenti vanno segnalati all'interno della forma tecnica che assume l'operazione "temporanea" indipendentemente dalla forma prevista per l'operazione di finanziamento "definitiva". Pertanto, nell'ipotesi di prefinanziamento per la durata della fase istruttoria di un credito contro cessione del quinto, la segnalazione dell'operazione dovrà rientrare nella categoria relativa agli altri finanziamenti (cat.10) e non in quella riferita ai crediti contro cessioni del quinto (cat. 8).
	È stato osservato che nel caso di prefinanziamenti per i quali non sia stato ancora stipulato il contratto di finanziamento definitivo, non è possibile calcolare il TEG, in quanto non è nota la durata dell'operazione. Per tali casi è stato proposto di prevedere l'inclusione dell'operazione all'interno della categoria relativa al finanziamento definitivo da segnalare al momento dell'erogazione dello stesso.	La proposta non può essere accolta, in quanto i prefinanziamenti configurano autonome operazioni di prestito, in genere a breve scadenza, poco assimilabili, nelle condizioni economiche praticate, rispetto alle operazioni di finanziamento definitive delle quali anticipano l'erogazione. Nel caso in cui la durata non sia definita nel contratto di prefinanziamento, questa dovrà essere stimata sulla base di ipotesi semplificative coerenti con le caratteristiche dell'operazione (Istruzioni § C3b).
<i>Operazioni con non residenti</i>	È stato chiesto di chiarire se le operazioni con non residenti rientrano nella segnalazione, in quanto non più annoverate tra le operazioni escluse.	Le operazioni con non residenti sono escluse dalla rilevazione che è riferita alle famiglie e alle imprese residenti, (Istruzioni § B3).
<i>Operazioni in valuta</i>	Considerato che le operazioni in valuta sono escluse dalla rilevazione, ma non dall'applicazione della legge, è stato chiesto con quali strumenti l'intermediario può verificare se i finanziamenti in valuta – spesso praticati a tassi superiori rispetto alle soglie previste per le operazioni in euro - incorrono in usura.	In linea con quanto previsto dalla legge 108 / 1996, tutte le operazioni di finanziamento devono rispettare le soglie di usura vigenti. Le Istruzioni chiariscono che la esclusione dalla rilevazione delle operazioni in valuta è dovuta al fatto che l'onere complessivo dell'operazione incorpora anche il rischio di cambio.

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Crediti ristrutturati</i>	E' stato rilevato che tali crediti si configurano spesso come un finanziamento concesso ex novo e che pertanto sarebbero da includere nella rilevazione.	Nel calcolo dei tassi medi non si tiene conto dei crediti ristrutturati, (Istruzioni § B2), in quanto potrebbero presentare caratteristiche non omogenee con i contratti in bonis e quindi introdurre distorsioni nei tassi medi e nelle soglie anti-usura. Peraltro, l'esclusione dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sui crediti ristrutturati non comporta l'esenzione dalla normativa in materia di usura delle operazioni della specie, i cui tassi devono essere contenuti nelle soglie pubblicate.
<i>Tassi di favore e operazioni di finanziamento con i dipendenti</i>	È stato proposto di ripristinare le esclusioni previste nel testo normativo riformato, quali quelle sulle operazioni di finanziamento fatte a dipendenti ovvero a tassi promozionali nell'ambito di campagne pubblicitarie limitate nel tempo. In alternativa, viene proposta una revisione delle modalità di determinazione dei tassi di favore, considerando tali quelli inferiori (di un certo ammontare/percentuale) rispetto alle medie rilevate. Un valore correlato all'Euribor/Eurirs sarebbe invece difficilmente applicabile ad alcune categorie di operazioni.	L'esclusione dalla rilevazione per i finanziamenti effettuati a dipendenti non è stata riproposta tenuto conto che le condizioni economiche praticate sono di frequente in linea con le condizioni di mercato. La possibilità di escludere operazioni dalla rilevazione viene pertanto condizionata all'effettivo e rilevante disallineamento delle condizioni economiche rispetto ai valori di mercato (cfr. Istruzioni § B2). I parametri forniti sono volti a individuare casi univoci di disallineamento. Nel testo rivisto a seguito della consultazione, peraltro, è prevista la possibilità di escludere dalla segnalazione anche operazioni effettuate a tassi inferiori a parametri di mercato non elencati, omogenei per durata ai finanziamenti stessi purchè opportunamente documentati e motivati. Sulla base delle osservazioni pervenute, è stata ampliata la definizione di tassi di favore includendo i contratti stipulati a condizioni inferiori a quelle di mercato in virtù di una provvista fondi a tassi agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro.
<i>Rinegoziazione termini</i>	Sono stati chiesti chiarimenti riguardo alle modalità di segnalazione nel caso di rinegoziazione dei termini.	Le nuove disposizioni esplicitano che, nei casi di rinegoziazione dei termini contrattuali, la segnalazione dell'operazione dovrà essere effettuata prendendo in considerazione il nuovo piano di ammortamento (cfr. Istruzioni § C2).

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Classi di importo</i>	<p>Il riferimento all'accordato operativo di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 193/91 (Centrale dei Rischi) per la determinazione della classe di importo porrebbe problemi per gli intermediari di cui agli artt. 106 e 107 TUB che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di credito al consumo, in quanto esonerati dall'obbligo di partecipazione alla Centrale dei Rischi. Si propone, per tali intermediari, che la classe di importo venga individuata in base al capitale finanziato.</p>	<p>Il riferimento alla norma CR è solo definitorio. Per eliminare i dubbi interpretativi, sono state date indicazioni di dettaglio nel caso di operazioni particolari (cfr § B4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle categorie 3), 4), 6), 7), 8), 10), la classe di importo va individuata in base al capitale finanziato (ad esempio, nella cessione del quinto dello stipendio, si fa riferimento al montante lordo meno gli interessi); • nel caso di passaggio a debito di conti non affidati, è stato sostituito il riferimento al saldo contabile con quello liquido, maggiormente indicativo dell'importo massimo utilizzato.
	<p>Viene chiesto di specificare come individuare la classe di importo nell'ipotesi in cui non esista un fido accordato contrattualmente stabilito.</p> <p>In particolare, nel caso di sconto effetti è stato chiesto se la classe di importo sia il netto ricavo erogato al cliente e se a questo importo vadano aggiunti bolli e altri oneri obbligatori.</p>	<p>Il testo normativo fornisce i dettagli metodologici necessari a determinare la classe di importo nei casi in cui non esista un fido accordato contrattualmente stabilito (§ B4).</p> <p>In caso di presentazione di effetti allo sconto la classe d'importo è pari al valore attuale degli effetti presentati allo sconto (nota 8).</p>
<i>Inclusione della CMS e degli altri oneri nel TEG e relative modalità di calcolo</i>	<p>E' stato suggerito l'inserimento della CMS nella componente "interessi", anziché nella componente "oneri" come prospettato nel documento sottoposto a consultazione. Tale osservazione trova fondamento nella natura della commissione, la quale – al pari degli interessi – è commisurata all'importo utilizzato e non all'accordato.</p>	<p>Nei casi e nelle forme in cui la commissione è legittima, questa va inclusa nel TEG (cfr Istruzioni § C4, punto 7). La scelta di prevedere l'accorpamento in un'unica componente di tutti gli oneri diversi dagli interessi, tiene conto della necessità di non introdurre effetti distorsivi nel calcolo del TEG (ad esempio, nei conti di "liquidità" con utilizzato medio molto ridotto rispetto all'affidamento, il tasso calcolato includendo la CMS negli interessi risulterebbe molto elevato con l'applicazione della formula proposta, elevando in modo consistente le soglie anti-usura).</p> <p>In uno scenario di coesistenza nel mercato tra CMS e oneri sostitutivi sulla disponibilità fondi, la collocazione della sola CMS nella componente "interessi", produrrebbe l'effetto di trattare componenti di spesa sostanzialmente alternative, con modalità considerevolmente diverse.</p>

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
	<p>Altre proposte propendono per una modifica più radicale della formula che vedrebbe al numeratore interessi e oneri di ogni specie e al denominatore i numeri debitori.</p> $\text{TEG} = \frac{(\text{INTERESSI} + \text{ONERI}) * 36500}{\text{NUMERI DEBITORI}}$ <p>Un'ulteriore proposta prevede l'utilizzo dell'interesse composto anziché di quello semplice.</p>	<p>L'accoglimento di proposte relative a nuove modalità di calcolo del TEG avrebbe comportato ulteriori elementi di discontinuità nella serie storica dei tassi.</p> <p>Si è ritenuto pertanto di confermare nelle nuove Istruzioni la struttura della formula già consolidata che presenta il vantaggio di non generare tassi soglia molto elevati (derivanti per esempio dall'inclusione di TEG calcolati su contratti con un utilizzato molto basso).</p>
	<p>E' stato chiesto di chiarire i casi in cui gli oneri per la messa a disposizione dei fondi (c.d. ODF) sono legittimi, ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009 e recentemente modificato dal D.L.78/2009.</p>	<p>Le Istruzioni in materia di rilevazione a fini anti-usura non forniscono indicazioni sulle condizioni di ammissibilità degli ODF, stabilite dalla legge. Si dispone soltanto che, laddove legittimamente applicati, gli ODF devono comunque essere inclusi nella rilevazione del TEGM, valida per la determinazione dei tassi soglia in materia di usura.</p>
<p><i>Modalità di inclusione di spese e oneri (su base annuale) nel TEG</i></p>	<p>Sono stati chiesti chiarimenti riguardo alle modalità di inclusione nella formula di tutte le spese sostenute nei 12 mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione nei casi in cui un conto di deposito si trasformi in corso d'anno in un conto di finanziamento (es. in un conto di deposito su cui venga erogato un finanziamento). In particolare, è stato chiesto se le spese precedenti l'erogazione del finanziamento, quali la liquidazione periodica effettuata sul conto di deposito, sono da escludere dal calcolo del TEG.</p>	<p>Si è tenuto conto delle osservazioni formulate per chiarire che, gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.</p> <p>Inoltre, nell'ipotesi di erogazione di un finanziamento su un conto preesistente, gli oneri tipici di un conto di deposito sostenuti nei mesi precedenti non dovranno essere conteggiati nel TEG (cfr §C4).</p> <p>Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate in futuro.</p>

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Determinazione dell'accordato da utilizzare nella formula</i>	<p>Riguardo alla formula di calcolo del TEG, è stato evidenziato che la componente relativa agli oneri pone a raffronto oneri e spese su base annuale con il fido accordato al termine del periodo di riferimento, creando problemi di disomogeneità nei casi in cui questo sia variato nel corso dell'anno.</p>	<p>Il testo delle Istruzioni revisionato a seguito della consultazione chiarisce le modalità di trattamento dei casi di variazioni delle condizioni contrattuali nel corso del trimestre di rilevazione. In particolare nel caso di variazione dell'accordato, è stata prevista la possibilità di effettuare una stima per determinare gli oneri su base annuale commisurati al nuovo accordato.</p>
	<p>È stata sottolineata la disomogeneità di trattamento che si determinerebbe tra un'ipotesi di variazione dell'importo erogato (es. aumenti/diminuzioni di fidi a revoca), da trattare come una nuova erogazione nel trimestre con l'inclusione dei soli oneri percepiti dopo la rinegoziazione, rispetto al caso di fidi a revoca con decurtazione già fissata nel contratto, nei quali la commissione sull'accordato sarebbe percepita su un fido mensilmente decrescente, con effetti moltiplicativi sul tasso.</p>	<p>Le ipotesi considerate, sulla base delle Istruzioni revisionate, non darebbero più luogo a disomogeneità di calcolo del TEG, per effetto della possibilità - ora previste in normativa - di poter escludere le spese connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi, ovvero di effettuare una stima per determinare gli oneri su base annuale, connessi con un accordato modificato contrattualmente.</p>
<i>Determinazione dei numeri debitori</i>	<p>E' stato rilevato che, in base al documento in consultazione, per la determinazione dei numeri debitori delle operazioni di finanziamento per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale e factoring (cat. 2 e 5) non si dovrà più tener conto dei "giorni strettamente necessari per l'incasso", con ulteriore incremento dei TEG calcolati su tali operazioni, per effetto di giorni effettivamente necessari per il corrispondente che ne cura l'incasso.</p>	<p>Il suggerimento è stato accolto, ripristinando nel testo delle Istruzioni la possibilità di tener conto nella determinazione dei numeri debitori anche dei giorni strettamente necessari per l'incasso degli effetti (cfr § C3), con la precisazione che tali giorni possono essere conteggiati considerando quelli minimi - sulla base delle pratiche di mercato - per la ricezione degli effetti dall'eventuale corrispondente che cura l'incasso.</p>
	<p>È stata rilevata una difficoltà di applicazione della norma, nella sua nuova formulazione, nella parte in cui si prevede il computo dei giorni fino alla scadenza degli effetti, tenuto conto che nella prassi commerciale la scadenza dei crediti non coincide con l'incasso. Ulteriore difficoltà interpretativa deriva dal fatto che l'anticipazione riguarda in genere un monte fatture e non una singola fattura.</p>	<p>La difficoltà applicativa è stata superata dalla nuova formulazione della norma, nella quale è stato eliminato ogni riferimento alla scadenza degli effetti, ripristinando la possibilità di tener conto nella determinazione dei numeri debitori anche dei giorni solari strettamente necessari per l'incasso degli effetti (cfr § C3).</p>

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Formule TEG e MED</i>	<p>È stata proposta l'introduzione della media ponderata sulla base degli importi in luogo di quella per numero di operazioni finora adottata, allo scopo di migliorare la significatività dei dati.</p> <p>Secondo altri suggerimenti il calcolo trimestrale del tasso non avrebbe alcuna valenza giuridica; su tale presupposto, è stato suggerito di considerare il periodo temporale che intercorre tra una variazione di tasso e l'altra.</p>	<p>Il suggerimento non è stato accolto, sulla base della considerazione che la media ponderata avrebbe l'effetto di aumentare il peso relativo dei finanziamenti di importo maggiore.</p> <p>L'impiego di una media semplice consente invece di attribuire la stessa rilevanza anche ai finanziamenti di importo più contenuto.</p> <p>La periodicità trimestrale della rilevazione, peraltro prevista dalla legge, conferisce uniformità alle soglie applicabili nell'ambito delle diverse tipologie di contratti di finanziamento e pertanto non può essere modificata.</p>
<i>Segnalazione dell'importo erogato</i>	<p>L'ampliamento della rilevazione, apprezzato in alcuni commenti pervenuti, risulterebbe di difficile comprensione per altri e percepito solo come un maggior onere segnaletico.</p> <p>Nel factoring, in cui le istruzioni parlano di somma degli importi concessi a fronte della cessione, non è chiaro se si tratti di un dato di flusso (somma delle erogazioni del periodo) o di un saldo (saldo per valuta, saldo medio per valuta) a fine periodo.</p>	<p>La segnalazione dell'importo erogato medio – introdotta nel nuovo testo delle Istruzioni – è ritenuta funzionale alla possibilità di condurre valutazioni di impatto, simulazioni ed analisi volte a valutare la distribuzione dei tassi.</p> <p>Con riferimento ai dubbi interpretativi emersi in relazione ai contratti di factoring, il testo delle Istruzioni è stato rivisto per chiarire le modalità di calcolo dell'importo erogato (§ C5). In particolare - nell'ambito di ciascun rapporto - per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori al numero di giorni effettivi del trimestre. Nel caso di operazioni di factoring che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente, le Istruzioni specificano che il valore da prendere in considerazione è la somma degli anticipi erogati nel trimestre</p>

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Compensi di mediazione</i>	<p>In un quadro di generale apprezzamento nei confronti dell'introduzione della rilevazione dei compensi di mediazione, è stato sottolineato che tali compensi – sino all'emanazione di una specifica norma in materia – potrebbero risultare di difficile acquisizione, in quanto previsti nell'ambito di un contratto tra cliente e mediatore di cui l'intermediario non è a conoscenza.</p>	<p>La norma pone a carico degli intermediari che si avvalgono di mediatori per l'erogazione di finanziamenti l'onere di acquisire notizie e informazioni riguardo ai corrispettivi a questi corrisposti da parte dei clienti.</p> <p>Fino al recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori, prevista per giugno 2010 e che pone a capo del mediatore l'onere di comunicare al creditore il compenso chiesto al consumatore al fine del calcolo del TAEG, la responsabilità dell'errata o incompleta segnalazione dei compensi percepiti da parte del mediatore, ascrivibile a reticenze o omissioni dello stesso mediatore, non è riferibile all'intermediario segnalante laddove l'informazione mancante non sia acquisibile adottando la normale diligenza.</p>
	<p>Riguardo ai confini del fenomeno da rilevare, sono pervenute proposte contrastanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato suggerito di limitare l'obbligo informativo ai soli compensi pagati a mediatori iscritti all'albo di legge, allo scopo di focalizzare l'attenzione unicamente sulla mediazione per sua natura più gravosa per il cliente; • altre proposte chiedono l'inclusione anche dei compensi percepiti dagli agenti in attività finanziaria, che rappresentano un'importante componente delle reti commerciali. 	<p>In relazione alla prima osservazione, è stato precisato che la rilevazione del compenso di mediazione medio (MED) è riferita ai mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 108/96, siano essi persone fisiche ovvero giuridiche. Sono esclusi gli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria in quanto a tali soggetti non spettano compensi di mediazione pagati dai clienti.</p> <p>In ogni caso, gli importi rilevati potranno essere utilizzati come termine di riferimento per la valutazione del reato di mediazione usuraria per tutte le tipologie di mediazione, anche se esercitate da parte di altri soggetti.</p>

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
	<p>Con riferimento alla mediazione connessa con contratti di factoring, è stato rilevato che i compensi corrisposti ai mediatori sono spesso poco correlati al finanziamento accordato, in quanto frequentemente, di tipo flat ovvero sostenuti una tantum o ancora commisurati al monte crediti ceduto.</p> <p>Per tali ragioni, è stato proposto di rapportare i compensi al monte crediti ceduto invece che all'accordato.</p> <p>È stato altresì evidenziato che nell'ambito del factoring, il ricorso alla mediazione può anche prescindere dall'erogazione del finanziamento al cliente cedente acquisito, in quanto generalmente finalizzato allo sviluppo del portafoglio crediti e clientela. In tali fattispecie non risulta chiara la modalità di inclusione del compenso di mediazione.</p>	<p>L'introduzione della nuova segnalazione statistica ha lo scopo di determinare un parametro di riferimento per la quantificazione dell'onere massimo applicabile al cliente a fronte del servizio di mediazione.</p> <p>Nei casi in cui i compensi corrisposti al mediatore siano comprensivi di eventuali altri servizi diversi dalla mediazione per la sola concessione del finanziamento, la segnalazione del MED dovrà essere, per quanto possibile, riferita solo a quest'ultima componente.</p>
	<p>È stato osservato che l'inclusione nel calcolo del TEG dei compensi di mediazione pagati dall'intermediario ovvero delle eventuali spese di agenzia darebbe luogo a una duplicazione di costi, in quanto si tratterebbe di oneri già inclusi nel TAN.</p>	<p>Per eliminare qualsiasi rischio di duplicazione di costi nel TEG, il nuovo testo delle Istruzioni chiarisce che i compensi di mediazione da includere nel TEG sono unicamente quelli pagati dal cliente; gli altri costi di distribuzione, sostenuti dall'intermediario ed eventualmente già traslati nel TAN o in altre commissioni, non devono essere nuovamente conteggiati.</p> <p>La segnalazione dei compensi complessivi percepiti dal mediatore, comprensivi sia della quota direttamente a carico del cliente, sia di quella corrisposta dal soggetto erogante è prevista solo per la rilevazione del MED.</p>
<i>Oneri inclusi nel TEG</i>	<p>Con riferimento all'ampliamento della base di calcolo del TEG, è stato sottolineato che l'allineamento con il TAEG previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza rimane incompleto.</p> <p>È stato anche osservato che la scelta di includere componenti di costo aggiuntive nel TEG comporterà una accentuata crescita della curva del tasso effettivo, con una conseguente diminuzione dell'ammontare finanziato.</p>	<p>L'avvicinamento dei criteri di calcolo dei due tassi consentirà una maggiore trasparenza e chiarezza nei rapporti con la clientela. Le differenze residue sono riconducibili alle disposizioni di legge in materia (ad es. l'esclusione dal TEG delle imposte e tasse).</p>

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
	<p>E' stata criticata la riduzione della granularità della rilevazione per gli impatti sulle operazioni di taglio minore in termini di razionamento del credito per i prenditori con minore capacità di indebitamento. In particolare, oltre al credito al consumo, per cui si prevede l'impatto maggiore, effetti considerevoli si avrebbero anche per i crediti personali, il credito finalizzato, i prestiti contro cessione del quinto, i crediti a valere su carte revolving e gli altri finanziamenti.</p>	<p>Nel decreto trimestrale con cui sono pubblicati i tassi effettivi medi, la classe di importo fino a 1.500 euro è stata incorporata – ove presente – con quella successiva e pertanto la segnalazione separata non produce effetti ai fini del tasso soglia. Allo scopo di venire incontro ai suggerimenti proposti, si è comunque scelto di ripristinare la segnalazione relativa alle classi di importo più contenuto per il credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo, con l'obiettivo di condurre valutazioni statistiche sulle effettive differenze di tassi rispetto alle classi di importo maggiore.</p>
<i>Recuperi spese verso terzi</i>	<p>E' stato osservato che i recuperi di spese, in quanto configurano costi sostenuti dal cliente che non danno luogo a redditi di pertinenza degli intermediari, andrebbero esclusi dal TEG, nella misura in cui non vi sia mark-up da parte dell'intermediario.</p> <p>In particolare, si sottolinea la inopportunità di includere le spese di notifica e gli oneri imposti nell'ambito di convenzioni nella cessione del quinto per il servizio di trattenuta da parte dell'Amministrazione ceduta, in quanto non costituirebbero un profitto per il finanziatore.</p> <p>Le difformità di comportamento da parte dei datori di lavoro (privati, Amministrazioni pubbliche ed Enti previdenziali) nella richiesta di rimborso per il servizio di trattenuta hanno indotto invece alcune associazioni di consumatori a richiedere la separata evidenza per tali oneri.</p>	<p>Le nuove Istruzioni tengono conto del dettato normativo che prevede la inclusione nel TEG di ogni onere collegato all'erogazione del credito (cfr. art. 1 L.108/96) nell'ottica che il TEG rappresenta il costo complessivo sostenuto dal cliente per ottenere il finanziamento e non il reddito dell'intermediario.</p> <p>Ciò posto, con riferimento agli specifici suggerimenti di esclusione dal TEG delle spese di notifica, di trattenuta nella cessione del quinto e degli oneri per servizi resi da terzi (al netto di mark-up), si fa presente che gli oneri in esame non rientrano nell'ambito delle sopra citate cause di esclusione e pertanto non possono non essere inclusi nel TEG.</p>
<i>Premi assicurativi</i>	<p>Con riferimento all'inclusione dei premi assicurativi nel TEG, sono pervenuti suggerimenti contrastanti: da un lato è stato chiesto di esplicitare l'inclusione nel TEG degli stessi oneri anche nei casi di polizze obbligatorie per legge; dall'altro è stato proposto di limitare l'inclusione unicamente ai casi in cui la stipula della polizza condizioni l'ottenimento del finanziamento ovvero le sue condizioni contrattuali.</p>	<p>Si è tenuto conto di alcune osservazioni per chiarire che l'inclusione nel TEG degli oneri sostenuti dal cliente per polizze assicurative deve avvenire ogni qualvolta l'assicurazione risulti obbligatoria ovvero contestuale alla stipula del contratto di finanziamento ovvero necessaria per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte.</p>

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
	Viene anche suggerita la creazione di distinte categorie di rilevazione per distinguere il caso in cui il cliente stipuli la polizza per il tramite dell'istituto finanziatore ovvero direttamente con la compagnia assicuratrice.	Il suggerimento non è stato accolto, in quanto non si ravvisano i presupposti per la creazione di due categorie distinte. In proposito, si fa presente che la rilevazione richiede l'inclusione dei soli oneri sostenuti dal cliente, direttamente o per il tramite del finanziatore. Laddove si tratti di polizze stipulate dal creditore (ad es. ai sensi del regolamento ISVAP n. 29 del marzo 2009), queste non vanno incluse nel TEG, in quanto già traslate, in tutto o in parte, nel costo complessivo del finanziamento (ad es. tramite il TAN).
	Nell'ambito delle polizze assicurative stipulate in occasione di contratti di leasing, è stata proposta l'esclusione delle polizze relative all'assicurazione del bene oggetto del contratto, nei casi in cui il cliente abbia l'opzione di provvedere in proprio.	Il testo delle nuove Istruzioni chiarisce che esiste una presunzione di connessione tra l'operazione di finanziamento e la stipula dell'assicurazione - e quindi un obbligo di inclusione del relativo onere nel TEG - unicamente nei casi in cui la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
	L'inclusione dell'assicurazione nel TEG è stata da alcuni ritenuta in contrasto con il capoverso che prevede l'esclusione, per factoring e leasing, dei "compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria" (Istruzioni in consultazione § C6 punto 9).	Per eliminare i dubbi interpretativi sulla norma, il testo delle Istruzioni è stato modificato esplicitando, con riferimento al factoring e al leasing, la esclusione dei compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.
	È stato sottolineato che nelle operazioni di cessione del quinto della pensione, la polizza vita stipulata dai contraenti più anziani inciderebbe sul tasso in misura tale da determinare un indubbio superamento delle soglie di usura, con l'effetto di precludere l'accesso al credito per i prenditori di età più avanzata; per ovviare all'inconveniente, è stato suggerito di dare separata evidenza agli oneri riferibili a premi assicurativi.	Il suggerimento non è stato recepito, in quanto la separata evidenza data nelle Istruzioni alle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto della pensione - nelle quali il costo delle polizze assicurative dovrebbe risultare di importo più elevato - consente di determinare tassi soglia omogenei per la categoria di operazione, evitando effetti di razionamento del credito per i prenditori di fondi interessati a tale tipologia di contratto.

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Spese di tenuta conto, oneri per operazioni di prelievo e pagamento, per l'utilizzo di un mezzo di pagamento, per la liquidazione periodica dei conti</i>	<p>È stata lamentata l'inclusione nel TEG di oneri non strettamente connessi al rapporto di finanziamento, quali le spese di tenuta conto o invio estratti conto, laddove siano applicate nella stessa misura, indipendentemente dalla circostanza che il conto risulti a debito o a credito.</p> <p>È stato anche sottolineato che eventuali passaggi a debito di conti non affidati potrebbero determinare trattamenti difformi per clienti con operatività equivalenti.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta, prevedendo l'esclusione dal TEG dei costi di gestione del conto (a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento).</p> <p>Si è ritenuto invece opportuno mantenere l'inclusione delle spese di liquidazione periodica delle competenze, in quanto si tratta di spese connesse con il finanziamento.</p>
<i>Costo di bollatura delle cambiali</i>	<p>È stata suggerita una più puntuale definizione dei costi connessi con l'operazione di finanziamento che – in caso di interpretazioni ambigue – potrebbe dar luogo a utilizzi strumentali della normativa (ad es. con effettuazione a distanza di operazioni riconducibili al finanziamento principale). È stata altresì proposta l'esclusione dei compensi non finanziari a tutte le categorie di operazioni e non soltanto a leasing e factoring.</p>	<p>Il nuovo testo delle Istruzioni elimina la possibilità di interpretazioni ambigue, chiarendo che le spese da includere nel TEG sono tutte quelle connesse con il finanziamento erogato e con le relative modalità contrattuali di rimborso delle rate.</p> <p>Si è chiarito che i costi esclusi per i contratti di leasing e factoring sono relativi a prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo, non connessi con l'operazione di finanziamento; l'esclusione non è estendibile alle altre operazioni di finanziamento.</p>
<i>Conti corrente con tariffa "flat"</i>	<p>È stato chiesto un chiarimento sulle modalità di inclusione di alcune tipologie di spese – difficilmente preventivabili, come ad esempio il costo delle cambiali in presenza di accordi sulla cambializzazione delle rate. In particolare, si chiede se la fattispecie in esame configuri un onere per imposte e tasse, da escludere.</p>	<p>Allo scopo di eliminare i dubbi emersi, è stata introdotta la nota 11 nel paragrafo relativo al trattamento di oneri e spese per esplicitare che il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso dal TEG, in quanto riconducibile a imposte e tasse.</p>
<i>Conti corrente con tariffa "flat"</i>	<p>I conti corrente con tariffa flat prevedono generalmente un "canone" a fronte del quale si riconoscono una serie di agevolazioni (operazioni gratuite, bancomat ecc.). Tale canone è applicato indipendentemente dalla natura del conto (di finanziamento o di deposito). Si propone l'esplicita esclusione di tali canoni, in quanto sarebbe difficile quantificare il costo sostenuto dall'intermediario e l'eventuale mark – up rispetto al costo, variabile in relazione all'operatività del cliente.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta, prevedendo nel nuovo testo delle Istruzioni l'esclusione dal TEG degli oneri non connessi con l'operazione di finanziamento e dei costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo e i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi (cfr Istruzioni § C4).</p>

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Interessi di mora</i>	Sono pervenute critiche in merito all'esclusione degli interessi moratori dalla formula, in conformità con quanto già osservato dalla Cassazione (Cass., Sez. I, sentenza 22 aprile 2000, n. 5286) e dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza 25 febbraio 2002, n. 29).	Gli interessi di mora sono esclusi dalla rilevazione del TEG in quanto riferiti a situazioni di deterioramento del rapporto e a casi di inadempimento, che normalmente determinano un inasprimento delle condizioni economiche inizialmente applicate. L'eventuale inclusione degli interessi di mora nel TEG andrebbe ad innalzare le soglie applicabili ai rapporti "normali", lasciando margini per ingiustificati incrementi nell'onerosità del finanziamento. È allo studio una rilevazione degli interessi di mora, separata dal TEG, che potrà fornire utili informazioni per le valutazioni sulla usurarietà dei tassi, anche nei casi di morosità del debitore
<i>Penali</i>	È stato sollevato il dubbio che l'esclusione delle penali, in ragione della loro eventualità, possa implicare l'esclusione di ogni altro onere di tipo eventuale.	Per eliminare incertezze interpretative, il testo delle Istruzioni chiarisce che le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi, al pari delle altre spese destinate a non ripetersi, non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica. (cfr. C4).
<i>Costi relativi alle operazioni di pagamento e di prelievo</i>	È stato chiesto un chiarimento sul trattamento dei costi relativi ad operazioni di pagamento e di prelievo, in particolare se vadano incluse le commissioni per i prelevamenti su ATM di altre banche.	Per chiarire i dubbi interpretativi, nel nuovo testo delle Istruzioni, è stato modificato il punto 3) del paragrafo in materia di trattamento degli oneri e spese, includendo nel TEG le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione e le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione. Sono stati eliminati dallo stesso punto i costi relativi alle operazioni di incasso e di prelievo nonché i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi.

Argomento	Commenti pervenuti	Considerazioni della Vigilanza
<i>Spese di perizia</i>	È stato chiesto di escludere tali spese in quanto di natura non finanziaria.	<p>Ai sensi delle disposizioni normative in materia di usura, nella determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito.</p> <p>Le spese per le perizie svolte in relazione alla concessione di un finanziamento non possono pertanto essere escluse dalla rilevazione del TEG utile per la quantificazione delle soglie a fini anti-usura.</p>
<i>Spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del cliente all'atto dell'acquisto di beni e servizi</i>	È stata lamentata incertezza sulla natura di tali spese; in particolare esse risulterebbero poco distinguibili dalle spese accessorie di cui al punto 6 (spese per custodia pegno, perizie e spese postali).	Il suggerimento è stato accolto, eliminando il riferimento a queste spese, a beneficio della chiarezza.
<i>Erogazione del credito</i>	È stato chiesto di chiarire cosa vada inteso per momento della "erogazione del credito" se il momento della comunicazione al cliente della concessione del fido ovvero dell'utilizzo dello stesso.	I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto (cfr Istruzioni §C2, nota 9). Inoltre, ai sensi delle nuove Istruzioni, sono assimilate a nuove erogazioni tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato e tasso d'interesse, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario.
<i>Programma per la rilevazione</i>	È stato chiesto se è previsto l'aggiornamento dell'attuale programma di data entry (PROTOS)	Il programma PROTOS sarà sostituito da un nuovo sistema di invio dei dati alla Banca d'Italia tramite Internet, avvalendosi dell'applicazione "INFOSTAT" accessibile dal sito web dell'Istituto. Per l'utilizzo della procedura verranno impartite specifiche istruzioni operative.